



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 298 DEL 12/09/2022

OGGETTO: VIA DELLA FORNACE CIVICI 6 E 8 IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTO DI SCAVI PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA DAL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022 AL GIORNO 16 SETTEMBRE 2022 .

Vista la domanda di concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Sig.Baravelli Maurizio (acquisita al Prot.Unione n.21663 del 09/08/2022) in nome e per conto della Ditta Heratech S.r.l. con sede legale a Bologna viale Berti Pichat, 2/4 Codice Fiscale 03578271208 atta alla realizzazione di un intervento di scavi per nuovi allacciamenti alla rete fognaria in via della Fornace civici 6 e 8 nel territorio comunale di Zola Predosa dal giorno 12 settembre 2022 al giorno 16 settembre 2022;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Richiamato il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Richiamato l’art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DAL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022 AL GIORNO 16 SETTEMBRE 2022 , nella pubblica via Della Fornace civici 6 e 8 in territorio Comunale di Zola Predosa l’istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli sia ambo i lati della strada per la lunghezza dell'occupazione dell'intervento, con esclusione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
2. Istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri attrezzati con bandierine rosse o paletta, o con utilizzo di semaforo mobile di cantiere in tutti i casi in cui il restringimento della carreggiata non consenta il transito contemporaneo dei veicoli in entrambi i sensi di marcia;
3. Istituzione del limite di velocità 30 Km/h;
4. Istituzione del divieto di sorpasso;
5. posizionamento di segnaletica di strettoia asimmetrica dalla parte dell'occupazione;
6. Di ripristinare la viabilità a fine giornata lavorativa, provvedendo alla chiusura, anche temporanea, di eventuali scavi aperti sulla carreggiata e rimuovendo ogni ostacolo o occupazione presente sulla stessa;
7. In caso di impossibilità dovuta alla tipologia dei lavori del rispetto del punto 6., delimitare gli scavi con barriere o recinzioni con utilizzo di dispositivi di illuminazione crepuscolare ex artt. 32 e 36 D.P.R. 16/12/1992 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; in caso l'occupazione restringa la carreggiata con circolazione a senso unico alternato, posizionamento di impianto semaforico mobile;

DISPONE

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- alla ditta esecutrice l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori; la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati relativa ai divieti di sosta, deve essere posizionata **almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione**. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

-la predisposizione di un'area delimitata a protezione del transito pedonale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada);

- Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'Indirizzo: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.
- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

PRESCRIVE

- alla ditta esecutrice l'onere di contattare il Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa per eventuali spostamenti dei contenitori per la raccolta differenziata del vetro posizionati nell'area dell'occupazione.
- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n.verde 800.253.808 o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.
- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, il controllo ed il rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)